

# *Rinvii pregiudiziali disposti ai sensi dell'art. 267 del TFUE da organi giurisdizionali italiani\**

(ottobre-dicembre 2020)

## AGRICOLTURA

Causa	Giudice del rinvio	Oggetto
C-377/19	ITALIA (Consiglio di Stato)	<b>Quote latte - Criteri di redistribuzione del prelievo pagato in eccesso</b> Interpretazione del Regolamento n. 595/2004/CEE recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, art. 16 ( <i>"Criteri di redistribuzione del prelievo in eccesso"</i> )  <i>Dubbio se sia conforme alla normativa europea una previsione nazionale che stabilisca quale criterio per l'individuazione della categoria prioritaria cui restituire il prelievo indebitamente imputato, quello del regolare versamento mensile da parte dell'acquirente.</i>

\* Il testo integrale delle ordinanze di rinvio è reperibile sul sito della Corte di Giustizia dell'Unione Europea: "Curia" <https://curia.europa.eu/>

## AMBIENTE

Causa	Giudice del rinvio	Oggetto
C-315/20	ITALIA (Consiglio di Stato)	<p>Spedizione transfrontaliera in Paese europeo di rifiuti per operazioni di recupero energetico - Qualificazione dei rifiuti risultanti da trattamento meccanizzato- Applicazione dei principi di autosufficienza e prossimità o di libera circolazione (Ambiente/Salute)</p> <p>Interpretazione della direttiva n. 98/2006/CE, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive, art. 16 (<i>Principi di autosufficienza e prossimità</i>) e relativo considerando n. 33, secondo il quale i rifiuti urbani non differenziati restano tali anche quando sono stati oggetto di un'operazione di trattamento che non ne ha sostanzialmente alterato le proprietà.</p> <p><i>Dubbio se il Catalogo Europeo Rifiuti e le relative classificazioni interferiscano o meno e, in caso di risposta positiva, in quali termini e confini, con la disciplina euro-unitaria relativa alla spedizione di rifiuti che, prima del trattamento meccanico, erano rifiuti urbani indifferenziati. In particolare, dubbio se, con riferimento alle spedizioni di rifiuti risultanti dal trattamento di rifiuti urbani indifferenziati, le previsioni dell'art. 16 della direttiva 2008/98/CE ed il relativo considerando n. 33, espressamente concernenti la spedizione di rifiuti, siano o meno prevalenti rispetto alla classificazione risultante dal Catalogo Europeo Rifiuti, precisando, qualora ritenuto opportuno e utile dalla Corte, se il suddetto Catalogo abbia carattere normativo o costituisca, invece, una mera certificazione tecnica idonea alla omogenea tracciabilità di tutti i rifiuti</i></p> <p><b>Nota di approfondimento sul sito di Giustizia Amministrativa</b> → <a href="#">clicca qui</a></p>

## APPALTI PUBBLICI

Causa	Giudice del rinvio	Oggetto
C-210/20	ITALIA (Consiglio di Stato)	<p><b>Avalimento</b>                      Interpretazione dell'articolo 63 della direttiva 2014/24, sugli appalti pubblici, relativo all'istituto dell'avvalimento, unitamente ai principi di libertà di stabilimento e di libera prestazione di servizi, di cui agli articoli 49 e 56 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE).</p> <p><i>Dubbio se il diritto europeo osti ad una normativa interna in materia di avvalimento e cause di esclusione, nella parte in cui essa prevede che, in caso di dichiarazioni non veritiere rese dall'impresa ausiliaria riguardanti la sussistenza di condanne penali passate in giudicato, potenzialmente idonee a dimostrare la commissione di un grave illecito professionale, la stazione appaltante deve sempre escludere l'operatore economico concorrente in gara, senza imporgli o consentirgli di indicare un'altra impresa ausiliaria idonea, in sostituzione della prima.</i></p> <p><b>Nota di approfondimento sul sito di Giustizia Amministrativa</b> → <a href="#">clicca qui</a></p>
C-332/20	ITALIA (Consiglio di Stato)	<p><b>Partecipazione società mista pubblico-privata</b>                      Interpretazione degli articoli 12 e 18 della Direttiva n. 24/2014/UE sugli appalti pubblici (rispettivamente relativi agli appalti misti e agli appalti che superano determinate soglie) e articolo 30 della direttiva n. 23/2014/UE sull'aggiudicazione dei contratti (misti) di concessione, con riferimento all'articolo 107 TFUE.</p> <p><i>Dubbi sulla corretta interpretazione delle disposizioni in tema di limite minimo di partecipazione del socio privato di una società mista affidataria di servizi pubblici: dubbio se si debba considerare esclusivamente la composizione formale/cartolare del</i></p>

*socio privato oppure se si debba tener conto della partecipazione indiretta dell'amministrazione che indice la gara nel socio privato concorrente; dubbio interpretativo sulla possibilità dell'amministrazione coinvolta di escludere dalla procedura il socio privato concorrente, la cui partecipazione effettiva risulti inferiore al limite del 30%, per effetto dell'accertata partecipazione.*

**Nota di approfondimento sul sito di Giustizia Amministrativa** → [clicca qui](#)

## CONCORRENZA E AIUTI DI STATO

Causa	Giudice del rinvio	Oggetto
<p>Cause riunite C-115, 116, 117/20</p>	<p>ITALIA (Consiglio di Stato)</p>	<p><b>Accisa agevolata sul biodiesel - Modalità di applicazione dell'accisa agevolata sul biodiesel - Modifica retroattiva dei criteri di riparto del beneficio (Aiuti di Stato)</b>                      Interpretazione degli artt. 107 e 108 TFUE in materia di aiuti di stato nonché del Regolamento (CE) n. 659/1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE e del Regolamento (CE) n. 794/2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE.</p> <p><i>Dubbio se debba considerarsi aiuto di stato, come tale soggetto all'obbligo di previa notifica alla Commissione Europea, un atto normativo secondario in quale modifiche, in via retroattiva, le modalità di applicazione dell'accisa agevolata sul biodiesel e, in particolare, i criteri di ripartizione del beneficio fra le imprese richiedenti, senza estensione della durata temporale del programma di agevolazioni fiscali.</i></p> <p><b>Nota di approfondimento sul sito di Giustizia Amministrativa</b> → <a href="#">clicca qui</a></p>
<p>C-377/20</p>	<p>ITALIA (Consiglio di Stato)</p>	<p><b>Nozione di abuso di posizione dominante (Concorrenza)</b>                      Interpretazione dell'art. 102 TFUE – Regole di concorrenza</p> <p><i>Dubbio sulla nozione di sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di una posizione dominante sul mercato. In particolare dubbio se le condotte che lo inverano possano essere qualificate "abusive" unicamente in ragione dell'effetto restrittivo ingenerato nel mercato di riferimento. Dubbio se la funzione della nozione di abuso sia di massimizzare il benessere dei consumatori ovvero di preservare la struttura concorrenziale del mercato. Dubbio sui termini in cui, in caso di abuso, un'impresa</i></p>

*possa provare che la condotta è risultata priva di concreta offensività. Dubbio se nel valutare la condotta che integra l'abuso si debbano considerare solo gli effetti o anche il movente soggettivo dell'agente. Dubbio infine se, in caso di abuso di posizione dominante collettiva realizzato da un gruppo societario, l'appartenenza al medesimo gruppo sia sufficiente per presumere che anche le imprese che non abbiano posto in essere la condotta abusiva abbiano concorso nell'illecito.*

**Nota di approfondimento sul sito di Giustizia Amministrativa** → [clicca qui](#)

## GIUSTIZIA E DIRITTI FONDAMENTALI

Causa	Giudice del rinvio	Oggetto
C-274/20	ITALIA (Giudice di Pace di Massa)	<p><b>Circolazione con targhe estere da parte di cittadini residenti in Italia da oltre sessanta giorni (Giustizia e Diritti Fondamentali/Mercato Interno)</b></p> <p>Interpretazione degli artt. 8 TFUE, sul divieto di discriminazioni effettuate in base alla nazionalità, 21, sul diritto alla libera circolazione e al soggiorno, 26, sulla libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali, 45, par. 1, sul diritto alla libera circolazione dei lavoratori subordinati, 49-55, sul diritto di stabilimento, artt. 56-62, sul diritto alla libera prestazione dei servizi.</p> <p><i>Dubbio se sulla base del principio di non discriminazione in base alla nazionalità nonché dei diritti di libera circolazione e soggiorno, libera circolazione dei lavoratori subordinati, libero stabilimento e libera prestazione dei servizi nello spazio europeo, sia vietata, da parte degli Stati membri, ogni legiferazione che possa, in maniera anche indiretta, occulta e/o materiale, limitare o rendere difficoltoso per i cittadini europei l'esercizio dei suddetti diritti. Nel caso di risposta positiva, dubbio se sia conforme al diritto dell'Unione una normativa nazionale la quale vieta la circolazione con targhe estere dopo sessanta giorni di residenza in Italia.</i></p>
C-462/20	ITALIA (Tribunale di Milano)	<p><b>Limitazione della Carta famiglia ai soli cittadini italiani e dell'UE- Possibili profili discriminatori (Giustizia e Diritti Fondamentali/Politiche Sociali)</b></p> <p>Interpretazione delle seguenti direttive 2003/109/CE relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, 2011/98/UE relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro, 2009/50/CE sulle condizioni di ingresso e</p>

		<p>soggiorno di cittadini di paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati, 2011/95/UE recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta.</p> <p><i>Dubbio se il diritto UE osti a una normativa nazionale, che prevede il rilascio, da parte del Governo di uno Stato membro, ai soli cittadini di tale Stato membro e di altri Stati membri dell'Unione europea, con esclusione dei cittadini di Stati terzi soggiornanti di lungo periodo, di un documento che dà diritto a uno sconto su forniture di beni o servizi da parte di soggetti pubblici e privati convenzionati con il Governo dello Stato membro in questione.</i></p>
<p>C-497/20</p>	<p>ITALIA (Corte Suprema di Cassazione- Sezioni Unite)</p>	<p><b>Esclusione dall'aggiudicazione di una gara - Ricorso per cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione - Ambito di applicazione - Interpretazione di norme nazionali in conflitto con il diritto UE – Esclusione - Omissione immotivata del rinvio pregiudiziale da parte del Consiglio di Stato - Possibilità per le Sezioni Unite di operare direttamente il rinvio pregiudiziale – Esclusione - Legittimazione a contestare l'esito di una gara da parte di soggetto escluso – Inammissibilità - Principio di effettività della tutela giurisdizionale (Giustizia e Diritti Fondamentali/Disposizioni Istituzionali/Appalti Pubblici)</b></p> <p>Interpretazione degli articoli 4, paragrafo 3 (sul principio di leale collaborazione tra gli S.M. e l'Unione), 19, paragrafo 1 (sui poteri della CGUE di assicurare il rispetto del diritto nell'interpretazione e nell'applicazione dei Trattati), del TUE e 2, paragrafi 1 e 2 (sulle categorie e settori di competenza dell'Unione) e 267 TFUE, letti anche alla luce dell'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (<i>"Diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale"</i>)</p> <p><i>Dubbio se sia conforme alla normativa comunitaria l'interpretazione dell'art. 111, comma 8, della Costituzione e degli artt. 360, comma 1, n. 1, e 362, comma 1, c.p.c. e 110 c.p.a., contenuta nella sentenza n. 6/2018 della Corte Costituzionale, laddove viene</i></p>

		<p><i>stabilito che il rimedio del ricorso per cassazione non può essere utilizzato per impugnare pronunce del Consiglio di Stato basate su una interpretazione di norme nazionali che confliggono con quelle della Corte di giustizia europea. Dubbio se sia compatibile con il diritto dell'Unione l'orientamento giurisprudenziale secondo cui non è proponibile ricorso per cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione avverso le sentenze del Consiglio di Stato nei casi in cui detto Consesso abbia ommesso immotivatamente di procedere al rinvio pregiudiziale innanzi alla Corte di Giustizia, precludendo, poi, alle Sezioni Unite la possibilità di effettuare direttamente il rinvio pregiudiziale, al fine di accertare l'esatta interpretazione del diritto dell'Unione e, di conseguenza, la compatibilità della sentenza impugnata con il diritto europeo. Dubbio se sia compatibile con il diritto dell'Unione, ed in particolare con i principi elaborati dalla Corte di giustizia, l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale l'impresa esclusa da una gara di appalto, in una situazione in cui la sua esclusione non sia stata definitivamente accertata, non sarebbe legittimata a proporre censure rivolte a contestare l'aggiudicazione all'impresa concorrente, anche mediante la caducazione della procedura di gara".</i></p>
--	--	---

## LAVORO E POLITICHE SOCIALI

Causa	Giudice del rinvio	Oggetto
C-350/20	ITALIA (Corte Costituzionale)	<p><b>Sicurezza e assistenza sociale – Parità di trattamento - Assegni di natalità e maternità – Concessione - Permesso unico</b></p> <p>Interpretazione dell'art 34 - sicurezza sociale e assistenza sociale - della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea in relazione all'art 12, par 1, lett. e) - diritto alla parità di trattamento – della direttiva 2011/98/UE relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro.</p> <p><i>Dubbio sulla compatibilità eurounitaria di una normativa nazionale che non estende agli stranieri titolari del permesso unico il diritto ad ottenere gli assegni di natalità e maternità, già concessi agli stranieri titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.</i></p>

## MERCATO INTERNO

Causa	Giudice del rinvio	Oggetto
C-437/20	ITALIA (Tribunale di Parma)	<p><b>Libertà di stabilimento e libera prestazione dei servizi – esercizio di scommesse sportive – concessione – proroga</b></p> <p>Compatibilità con gli articoli del TFUE 49 – libertà di stabilimento, 52 – restrizioni per motivi di ordine pubblico –, 56 – libera prestazione di servizi – e 106 – tutela della concorrenza in relazione alla direttiva 2014/24/UE in tema di appalti, di norme nazionali che prorogano “sine die” le concessioni per la raccolta di scommesse sportive già assegnate con precedenti bandi e dichiarate più volte illegittime dalla CGUE.</p> <p><i>Dubbio se tali disposizioni nazionali di sanatoria e proroga delle concessioni, che prevedono anche termini restrittivi per l’adempimento degli oneri amministrativi e finanziari, eluderebbero l’applicazione delle norme sugli appalti, realizzando, di fatto, una chiusura sul mercato nazionale dei potenziali nuovi operatori e impedendo l’accesso di nuovi operatori stranieri o l’emersione ed espansione di quelli già esistenti.</i></p>
C-452/20	ITALIA (Consiglio di Stato)	<p><b>Direttiva sul tabacco (Mercato Interno/Salute)</b></p> <p>Interpretazione dei principi comunitari di proporzionalità e di precauzione, quali risultanti dall’art. 5 del TUE, dall’art. 23, comma 3, della direttiva 2014/40/UE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati, nonché dai considerando 21 e 60 della stessa direttiva</p> <p><i>Dubbio sulla compatibilità euro-unitaria della normativa nazionale, di cui all’art. 24, co. 3, del d.lgs. n. 6/2016, nella parte in cui punisce, con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro e la sospensione per quindici giorni della licenza all’esercizio dell’attività, chiunque venda o somministri ai minori di anni diciotto i</i></p>

		<p><i>prodotti del tabacco o sigarette elettroniche o contenitori di liquido di ricarica, con presenza di nicotina o prodotti del tabacco di nuova generazione.</i></p>
--	--	---

**Nota di approfondimento sul sito di Giustizia Amministrativa** → [clicca qui](#)